



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N° 4 / 2025

OGGETTO: Vendite di fine stagione – saldi estivi 2025.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'articolo 15 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'Art. 4, comma 4, della L. 15 Marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "Vendite straordinarie", e ss.mm.ii.;
- l'articolo 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114", e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA ALTRESÌ la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale viene indicata la data di inizio delle vendite di fine stagione con le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania. Qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- il primo sabato del mese di luglio;

VISTA la nota del 4 giugno 2025, assunta al protocollo del Comune al numero 0005432 in pari data della Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori, con la quale viene comunicato ai Comuni che:

- la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 5 luglio 2025;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- il comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata e che l'esercente è vincolato al rispetto dei periodi individuati dal Comune e sanzionabile ai sensi della legge, in caso di violazione;

CONSIDERATO CHE per consuetudine consolidata nel tempo, in questo Comune il periodo della vendita di fine stagione si è sempre svolto in un'unica scansione per la durata massima consentita dalla normativa, per cui non si ravvisa la necessità di modificare l'abitudine acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

VISTO il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

ORDINA

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione – saldi estivi per l'anno 2025 per il periodo

dal 5 luglio 2025 al 30 agosto 2025.

Come disposto dal comma 3 dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e ss.mm.ii., l'esercente che intende effettuare le vendite di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale medesimo, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse.

Nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico.

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi debbano essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L.R. 12/12/1999, n° 28 e ss.mm.ii.:

- a) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, senza obbligo di comunicazione al Comune;
- b) nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi od oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- c) nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento o fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto (art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114). L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 Me ss.mm.ii..

INFORMA CHE



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (saldi) sono sanzionate ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e ss.mm.ii..

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Per quanto di interesse di terzi, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Vicoforte, 9 giugno 2025

IL SINDACO
Gasco Gian Pietro



